



Comune di Laigueglia ***Provincia di Savona***

Regolamento per l'applicazione
del Canone di Occupazione di Aree e Spazi Pubblici

INDICE

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Concetto di occupazione
Art. 3	Tipologia, scopo e durata delle concessioni
Art. 4	Determinazione delle aree concedibili e relativa destinazione
Art. 5	Titoli di precedenza nell'assegnazione delle concessioni
Art. 6	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione
Art. 7	Conclusione del procedimento
Art. 8	Rilascio della concessione
Art. 9	Principali obblighi del concessionario
Art. 10	Revoca o modifica della concessione. Rinuncia
Art. 11	Decadenza della concessione
Art. 12	Subentro nella concessione
Art. 13	Rinnovo della concessione

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 14	Oggetto del canone
Art. 15	Soggetti tenuti al pagamento del canone
Art. 16	Suddivisione del territorio comunale
Art. 17	Commisurazione del canone
Art. 18	Determinazione della misura di tariffa base
Art. 19	Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione
Art. 20	Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
Art. 21	Criteri ordinari di determinazione del canone
Art. 22	Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
Art. 23	Modalità e termini per il pagamento del canone
Art. 24	Sanzioni
Art. 25	Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
Art. 26	Disciplina transitoria
Art. 27	Abrogazione di norme
Art. 28	Entrata in vigore del presente regolamento

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,

E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina:

- A) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative a:
 - a) occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - b) occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - c) occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - d) occupazioni con impianti pubblicitari, salvo quanto disposto dall'eventuale piano generale degli impianti pubblicitari, e di distribuzione carburanti;
 - e) occupazioni per lo svolgimento di attività artistiche, artigianali ed hobbisti;
 - f) occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

- B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura ed al beneficio economico che esse producono;
- C) criteri di determinazione del canone;
- D) agevolazioni speciali;
- E) modalità e termini per il pagamento del canone;
- F) accertamento e sanzioni;
- G) disciplina transitoria.

Art. 2

Concetto di occupazione

1. Per occupazione di suolo pubblico si intende ogni fatto che costituisca un uso particolare del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, ovvero di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, che comporti l'esclusione anche parziale dello stesso dall'uso generale.

2. Nessuna occupazione, come innanzi individuate, può essere effettuata senza il regolare atto di concessione da parte del Comune.

Art. 3

Tipologia, scopo e durata delle concessioni

1. Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico possono essere:
 - o Permanenti, di durata compresa tra 365 giorni e 29 anni;
 - o Temporanee, di durata inferiore a 365 giorni;
 - o Occasionali.
2. Le occupazioni del soprassuolo effettuate mediante la posa di tende, tettoie, lampioncini, faretti, lanterne, insegne, bacheche fisse, hanno la durata prevista dall'atto autorizzatorio rilasciato ai sensi della normativa edilizia.
3. Le occupazioni ad uso installazione dehor soggetto a concessione edilizia, ad uso dehor per posa di sedie, tavolini, ombrelloni, banchi frigo, pedane e ringhiere ad uso espositori merci e pubblicitari, per posa vasi e fioriere, hanno una durata massima di anni 4 (quattro). Le concessioni ad uso passo carraio hanno durata di anni 5 (cinque).
4. Le concessioni di suolo pubblico per lo svolgimento di attività artistiche, di attività non commerciali, hobbistiche ed artigianali sono rilasciate, per le aree individuate dalla Giunta comunale ai sensi del seguente art. 4, in base alle norme previste dal presente regolamento ed hanno una durata non superiore ai 90 giorni. E' demandata alla Giunta comunale la determinazione delle modalità operative per lo svolgimento delle attività in oggetto, dei titoli professionali richiesti ai partecipanti e l'ampiezza dei posteggi. Le attività di cui al presente comma non rientrano nell'ambito del commercio su aree pubbliche.
5. Le concessioni di suolo pubblico per lo svolgimento di attività commerciali su aree pubbliche hanno durata decennale.
- 5bis. Con atto di giunta comunale sono determinate annualmente le aree ed i periodi per le quali può essere rilasciata la concessione per l'occupazione temporanea destinata alla sosta di veicoli. Convenzionalmente l'area per la sosta corrisponde ad un posto auto. La concessione viene rilasciata a seguito di avviso pubblico annuale di manifestazione di interesse, sulla base di criteri e tariffe individuate con atto di Giunta Comunale.
6. Possono essere rilasciate concessioni per altri usi la cui durata verrà fissata dall'organo competente ad emanare l'atto sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale.

Art. 4

Determinazione delle aree concedibili e relativa destinazione

1. La Giunta comunale determina la destinazione del suolo pubblico, individuando con atto a carattere generale e programmatico, le tipologie di occupazioni autorizzabili nelle singole strade, piazze ed aree del Comune. Con il medesimo atto la Giunta può individuare limitazioni di fruizione orarie dell'area in relazione ad esigenze di traffico veicolare, pulizia delle aree di circolazione, mercato settimanale, fiere e spettacoli.
2. Nell'ambito dei criteri individuati dalla Giunta comunale, il Responsabile del settore competente, provvede al rilascio del titolo concessorio.

3. Per i dehors dei pubblici esercizi si applica il Regolamento per la disciplina dell'occupazione del suolo pubblico (OSP) per spazi di ristoro all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione.

Art. 5

Titoli di precedenza nell'assegnazione delle concessioni

1. Qualora lo stesso suolo sia richiesto da più persone, la concessione è accordata sulla base dei seguenti criteri, elencati in ordini di priorità:

- a) ai soggetti già concessionari dello stesso suolo pubblico alla data di approvazione delle presenti norme e, successivamente, a chi è stato in precedenza titolare della concessione, senza interruzioni, negli anni precedenti;
- b) ai titolari di attività produttive fronteggianti le aree pubbliche richieste in concessione;
- c) ai titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, a carattere permanente, limitatamente alla concessione di suolo pubblico ad uso dehor.
- d) ai titolari di strutture ricettive alberghiere, limitatamente all'occupazione della sede stradale, mediante posa di vasi e fioriere in corrispondenza dell'ingresso principale dell'attività.

Art. 6

Procedimento per il rilascio degli atti di concessione

1. L'avvio del procedimento amministrativo, per il rilascio dell'atto di concessione, ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'Amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, in regola con la vigente normativa sul bollo, deve contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari), con relativa individuazione planimetrica, e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico e la descrizione delle eventuali opere da eseguire;

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa, risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

4. Ove la domanda risulti incompleta il Responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, salvo casi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

6. Il Responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'Amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art.7

Conclusione del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Responsabile del settore competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Qualora la particolare natura dell'occupazione richieda il versamento di una cauzione o fidejussione, la stessa deve essere corrisposta prima del rilascio del titolo. L'entità della cauzione o fidejussione è stabilita di volta in volta dal responsabile del procedimento, sia per importo che per durata, unitamente ai competenti organi tecnici, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita previa verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 8

Rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Responsabile del settore competente e deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione con relativa copia planimetrica;
- b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
- d) l'importo del canone e le relative modalità di versamento.

2. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo, il titolo concessorio è sostituito dal provvedimento autorizzatorio rilasciato in base alla vigente normativa edilizia, che dovrà contenere espressa indicazione della superficie occupata.

Art. 9

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione, rimanendo, comunque, fermo il diritto del Comune ad ottenere, su espressa richiesta, il ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inadempimento del concessionario, provvede il Comune con addebito di spese;
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario deve mantenere in perfetto stato di conservazione l'oggetto della concessione;
5. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione e alle forze di polizia. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) deve sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - b) delimitare l'occupazione dello spazio assegnato con strisce di colore azzurro limitatamente agli angoli;
 - c) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita;
 - d) non subconcedere o trasferire a terzi la concessione ad eccezione di quanto previsto dall'art. 12;
 - e) comunicare entro 30 giorni le variazioni della propria residenza e domicilio;
 - f) versare, all'epoca stabilita, il canone accertato a suo carico presso la tesoreria comunale;

Art. 10
Revoca e modifica della concessione.
Rinuncia.

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
3. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia o revoca il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione arrotondato al mese.
4. La revoca è disposta dal Responsabile del settore competente con apposito atto con il quale sarà fissato il termine per lo sgombero. In caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario si farà luogo all'esecuzione coattiva dello sgombero, ai sensi dell'art. 24, comma 6°.

Art. 11
Decadenza dalla concessione

1. Il concedente può provvedere all'adozione dei provvedimenti di decadenza dalla concessione, quando si verificano i seguenti casi:
 - a) mancata attivazione dell'occupazione nel termine di 6 mesi dal rilascio, salvo proroga per motivi di comprovata necessità;
 - b) qualora, nel corso di un anno, il concessionario incorra in due violazioni alle seguenti norme:
 - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione;
 - c) in caso di recidivo mancato versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.
 - d) la morte o sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - e) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
2. A seguito di decadenza della concessione, si applicano le disposizioni di cui al 4° comma dell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 12
Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri salvo quanto disposto dal comma seguente.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante, se interessato a mantenere l'occupazione, deve richiedere la voltura della concessione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 6.
3. Alla domanda deve essere allegata la concessione rilasciata al titolare originario.

Art. 13
Rinnovo della concessione

1. La domanda di rinnovo della concessione permanente e temporanea deve essere rivolta all'Amministrazione, almeno 50 gg. Prima della scadenza.
Alla domanda deve essere allegata la concessione che si intende rinnovare.
2. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

PARTE II
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 14

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione.
2. Non sono soggette a canone le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo, salvo quanto disposto dagli articoli: 20, lett. B) comma 2 (occupazioni con impalcature e lavori edili) e 22, inerente le occupazioni effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
3. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici e privati, diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ma finalità specifiche di assistenza, previdenza, cultura, ricerca scientifica e sport;
 - b) manifestazioni patrocinate o sponsorizzate dal Comune; manifestazioni a carattere politico, sportivo, religioso e culturale;
 - c) vasi e fioriere con funzione di decoro, esclusi i casi in cui tali strutture siano adibite a delimitare un'area sottratta all'uso pubblico;
 - d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni pubblicitarie, e le aste delle bandiere;
 - e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici;
 - h) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate;
4. Le occupazioni di aree cimiteriali non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Art. 15

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

Art. 16

Suddivisione del territorio comunale

1. Il territorio comunale è costituito da un'unica zona omogenea in cui applicare la tariffa base per la determinazione del canone di concessione.

Art. 17
Commisurazione del canone

1. Il canone è riscosso unicamente secondo le diverse tariffe stabilite nel presente regolamento ed è commisurato alla effettiva superficie occupata, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, espressa in metri quadrati o metri lineari.
2. Il canone è dovuto solo per le occupazioni oltre 50 cm quadrati o lineari.
3. Nel caso di più occupazioni della stessa natura, poste in essere dal medesimo soggetto, il canone si determina sommando le relative superfici.
4. La superficie delle occupazioni è calcolata complessivamente, per ciascun concessionario, considerando i vuoti per i pieni, in modo da assoggettare a canone, quegli spazi che, sebbene non occupati, non possono essere più concessi ad altre persone, per effetto della concessione già rilasciata.

Art. 18
Determinazione della misura di tariffa base

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di Euro 1,50.
- B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui alla lettera A), moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 19 del presente regolamento, è determinata in misura equivalente ad un giorno di effettiva occupazione.
- C) Per le occupazioni temporanee di cui alla tipologia 5, nel periodo dal 01/09 al 15/06, la tariffa è ridotta del 75%.
- D) Per le occupazioni temporanee aventi durata superiore a giorni 5 consecutivi, la tariffa è ridotta nella misura percentuale del 75%. (1)

L'adeguamento della tariffa di cui alla lettera A) è effettuato dalla Giunta Comunale con cadenza annuale.

(1) Tale riduzione permane sino ad un massimo di 183 giorni dall'emissione del provvedimento di concessione, oltre tale termine sarà applicato per tutta la durata dell'occupazione la tariffa piena dell'occupazione temporanea (lettera A del presente articolo).

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è di Euro 30,00. Tale tariffa è annualmente adeguata dalla Giunta Comunale.

Art. 19
Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 18 del presente regolamento.

2. Il coefficiente di valutazione economica dell'occupazione è determinato come segue:

N.	Tipologia di occupazione	C.E.V.
1	Dehors aperti e/o con elementi puntuali (ombrelloni-tende retrattili)	1
2	Commercio su aree pubbliche (ambulanti e spuntisti)	1,26
3	Dehors di altro tipo (non rientrante nella tipologia n. 1)	1,50
4	Espositori e distributori merci	0,50
5	Spettacolo viaggiante, giostre e attività ex art. 121 T.U.L.P.S.	0,50
6	Occupazioni effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi	Art. 22
7	Lavori edili, ponteggi e interventi vari di manutenzione	1,40
8	Traslochi	1
9	Passi carrabili	0,25
10	Accessi carrai senza opere (con divieto di sosta)	0,25
11	Occupazioni ad uso cantiere effettuate da imprese appaltatrici di opere pubbliche appaltate dal Comune.	0,10
12	Altre attività	1

Art. 20
Particolari tipologie e criteri di determinazione
della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Passi carrabili. Definizione.

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone.

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione ossia dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

2) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.

2) Per le occupazioni con impalcature e ponteggi finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 21

Criteria ordinari di determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti, la misura complessiva del canone è determinata dalla tariffa base annua prevista per le categorie d'importanza di cui all'art. 18, moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui all'art. 19. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o lineari risultante dall'atto di concessione.

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone è raggugliata alla tariffa annua per la frazione d'anno arrotondata a trimestre.

2. Per le occupazioni temporanee, la misura complessiva del canone è determinata dalla tariffa base prevista a giorno per metro quadro o lineare, in relazione alla categoria d'importanza di cui all'art. 18, moltiplicato per il coefficiente di valutazione economica di cui all'art. 19.

3. Dalla misura complessiva del canone, sia esso temporaneo che permanente, va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e/o dalla Provincia per la medesima concessione.

Art. 22

Criteria particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata in Euro 0,77, a metro lineare o quadrato, canone da versare entro il 30 aprile.

2. Le aziende erogatrici di pubblici servizi devono comunicare al Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, il numero degli utenti di propria pertinenza al 31 dicembre.

3. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a euro 516,45.

La medesima misura di euro 516,45 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 23

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno mediante versamento diretto, o con conto conto corrente postale o tramite banca, alla tesoreria comunale.
2. Per le occupazioni permanenti sorte in corso d'anno, il pagamento del canone va effettuato alla data stabilita nella concessione, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di concessione.
4. Per importi superiori a euro 260,00 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, in quattro rate di eguale importo.
- 4bis. Per le occupazioni temporanee destinate alla sosta di veicoli di cui all'art. 3 c. 5bis, per importi superiori a €. 1.800,00, è ammessa la rateizzazione del canone di occupazione in quattro rate di uguale importo, di cui la prima dovrà essere corrisposta prima del rilascio del titolo e le successive rispettivamente entro il 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto.
5. La Giunta Comunale può, con proprio atto motivato, prorogare i termini ordinari di pagamento del canone, fissando la periodicità delle eventuali rate.

Art. 24

Sanzioni

1. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento rispetto ai termini indicati nell'atto concessorio è dovuta una penalità pari al 50% dell'ammontare del canone dovuto. Se il ritardo è contenuto nel termine di 30 giorni dopo la scadenza, la penalità si riduce al 10%.
2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzioni amministrativa pecuniaria prevista all'art. 16, comma 1 della legge 16.01.2003 n° 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" modificativa del T.U. di cui al D.Lgs 267/2000, nella misura da 25,00 a 500,00 Euro e con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n° 689/81.
3. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
4. Alle occupazioni abusive, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al 2° comma, si applica altresì l'indennità prevista dall'art. 63, comma 2, lettera g) del D.Lgs 15.12.1997 n° 446 e successive modificazioni ed integrazioni, pari al canone maggiorato del 100% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale.

5. Al caso dell'occupazione abusiva per ritardo della richiesta di proroga è applicabile il trattamento sanzionatorio generale riservato alle occupazioni abusive, ma nell'applicazione della indennità, non opera la presunzione dei 30 giorni, essendo certo il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione ed il rilascio della nuova proroga.

6. In caso di occupazioni abusive il Responsabile del settore competente, con apposito provvedimento, ordina lo sgombero dell'area.

7. In caso di mancato rispetto da parte del titolare dell'occupazione, dell'ordine di sgombero, si procederà all'esecuzione coattiva.

8. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recuperare le spese sostenute per lo sgombero dell'area.

9. Il materiale con cui è stata effettuata l'occupazione, oggetto dello sgombero coattivo, verrà affidato al proprietario, se presente. In caso contrario verrà custodito presso un magazzino comunale ed il proprietario verrà invitato al ritiro dello stesso per iscritto. In caso di mancato ritiro nel termine previsto, si applicano gli artt. 1209 e seguenti del Codice Civile. Eventuali spese di custodia sono addebitate al proprietario.

Art. 25

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'Amministrazione, controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 3 anni successivi a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 26

Disciplina transitoria

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate automaticamente e con decorrenza iniziale 01/01/99, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. In fase di prima applicazione il pagamento del canone per l'occupazione permanente dovrà essere effettuato entro il 15 Maggio 1999 mediante versamento su c.c.p. intestato alla Tesoreria Comunale.

Art. 27

Abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento comunale e le tariffe della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche in vigore.

Art. 28

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016